

Il datore di lavoro committente deve promuovere il coordinamento elaborando un documento unico di valutazione di rischi e l'indicazione delle misure antinfortunistiche adottate.

Esaminiamo qui di seguito le principali novità in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro introdotte dalla legge 3 agosto 2007, n. 123.

Con l'entrata in vigore della legge 123/2007, il datore di lavoro committente, in caso di affidamento dei lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto d'appalto o d'opera.

La cooperazione ed il coordinamento tra datore di lavoro committente, in caso di affidamento dei lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, era già stata presa in considerazione dall'art. 7 del D.Lgs. 626/1994 che recitava: "Art. 7 - Contratto di appalto o contratto d'opera

«1) Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'in-



cuzione dell'opera complessiva.

«3) Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al secondo comma. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi».

Sostanzialmente il legislatore ha voluto enfatizzare, con l'introduzione dell'obbligo di redazione di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per

SICUREZZA SUL LAVORO STRETTA PER GLI APPALTI

eliminare le interferenze (tra i dipendenti dello stesso datore di lavoro ed il personale delle ditte incaricate ad eseguire lavori all'interno della propria azienda), l'importanza di tale analisi dei rischi, avuto riguardo ai numerosi infortuni dovuti alla assenza di coordinamento nelle attività di appalti e forniture (anche di entità modesta) all'interno delle unità produttive aziendali.

ternò dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:

a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

«2) Nell'ipotesi di cui al primo comma i datori di lavoro:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche allo scopo di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'es-

ecuzione dell'opera complessiva.

Inoltre nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

I costi relativi alla sicurezza del lavoro che devono essere specificatamente indicati nei contratti d'appalto e/o di somministrazione, sono evidentemente quelli sostenuti dagli appaltatori.

In questo contesto il principio secondo il quale "i costi della



sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta", già presente negli appalti del settore edile, è stato esteso anche a lavorazioni in subappalto e nei contratti di somministrazione, non meno importanti al fine della tutela della salute e sicurezza.

La legge 123/2007 precisa che nelle aziende o unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto, di norma, dai lavoratori. Per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (aziendali, territoriali, di comparto) verrà indetta una giornata nazionale. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta, copia del documento di valutazione dei rischi aziendali, nonché del registro degli infortuni sul lavoro. Già l'art. 19 del D. Lgs. 626/1994 precisava le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori della sicurezza, che qui di seguito si rammentano:

- 1) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
- è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, al pronto soccorso, all'attività di prevenzione incendi, alla evacuazione dei lavoratori;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, quinto comma;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
- fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non



sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2) Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.

3) Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4) Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

5) Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi secondo e terzo, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, quinto comma, lettera o).

Come si può notare già il comma 5 dell'articolo 19 del D. Lgs. 626/1994 contemplava la possibilità per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di accedere, per l'espletamento della sua funzione, al documento di valutazione dei rischi, nonché al registro degli infortuni sul lavoro.

SOSPENSIONE DEL LAVORO

L'articolo 5 della legge in esame precisa le condizioni per la sospensione delle attività lavorative (l'impiego di lavoratori in nero, la presenza di reiterate violazioni in materia di tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale, gravi e reiterate violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro).

A tal proposito il sottosegretario al Ministero del Lavoro Antonio Montagnino, in relazione alla circolare sulla sospensione delle attività per violazioni in materia di sicurezza, ha confermato - in un apposito comunicato stampa del 23 agosto 2007- che "al di là di possibili diverse interpretazioni della norma appare evidente che l'art. 36 bis del decreto legge n. 223 del 2006 (convertito dalla legge n. 248/2006) si applica soltanto per le parti non modificate dall'art. 5 della legge 3 agosto 2007 n. 12".

Il comunicato del sottosegretario Montagnino prosegue affermando: "E' dunque chiaro che l'art. 5 si riferisce anche alla possibilità di sospensione delle attività delle imprese edili. D'altra parte sarebbe assurdo conferire al personale ispettivo del Ministero del Lavoro poteri di sospensione in materia di sicurezza sul lavoro per attività imprenditoriali che esulano dalla loro competenza escludendo invece la possibilità di intervenire con provvedimenti sospensivi nell'ambito dell'edilizia che per quanto riguarda la sicurezza

rientra nei propri specifici compiti." Analogo parere è stato espresso dal sottosegretario al Ministero della Salute Gian Paolo Patta.

Inoltre l'Inail con una nota prot. 7156, intitolata "Legge 3 agosto 2007 n. 123 - Art. 5 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e Art. 6 - Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici", datata 12 settembre 2007 ed indirizzata a tutte le strutture centrali e territoriali ha fornito alcune istruzioni relative alla citata legge n. 123/2007 (articoli 5 e 6).

RICONOSCIMENTO DEI LAVORATORI

In particolare, nella nota viene precisato che il potere discrezionale di sospensione dell'attività imprenditoriale, di cui all'art. 5, limitatamente all'accertamento di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, è esteso a tutto il personale ispettivo delle Asl evidenziando, anche, che il provvedimento sospensivo, analogamente a quanto già previsto nel settore dell'edilizia, può essere adottato dagli ispettori del lavoro su segnalazione degli ispettori di vigilanza dell'Inail.

Con l'articolo 6 della legge n. 123/2007, è stato previsto che, a decorrere dall'1 settembre 2007, tutto il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice, compresi i lavoratori autonomi che esercitano

la propria attività nell'ambito di un appalto o subappalto, sono tenuti all'obbligo della tessera di riconoscimento o, in alternativa per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti, all'obbligo di annotazione su apposito registro vidimato.

La norma ripropone quanto già previsto, per i lavoratori occupati nei cantieri edili, a decorrere dall'1 ottobre 2007, dall'articolo 36-bis della legge n. 248/2006.

Eventuali violazioni comportano:

- per il datore di lavoro, una sanzione minima di 100 euro sino a quella massima di 500 euro per ciascun lavoratore;
- per il lavoratore sprovvisto del tesserino di riconoscimento applicazione di una sanzione amministrativa da 50 a 300 euro.

L'Inail conferma, per ultimo, che non è ammessa, ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. n. 124/2004, la diffida obbligatoria nei confronti delle suddette sanzioni.

Ovviamente, nel tesserino potrebbero essere inseriti altri elementi, peraltro non obbligatoriamente previsti dalla legge, come il numero di matricola o la residenza. Ultimo accorgimento è quello di plastificare i tesserini in quanto gli stessi potranno essere utilizzati in luoghi anche scoperti e quindi in balia delle intemperie.

Il tesserino di riconoscimento non è in alcun modo sostitutivo di altri documenti che ob-

bligatoriamente debbono essere sul posto di lavoro (libro matricola, libro paga, ecc.).

L'articolo 6 precisa che: "Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1 settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori."

L'ampliamento normativo ai lavoratori e lavoratrici autonomi e subordinati contempla una tutela mirata per determinate categorie e per specifiche tipologie di lavoro o settori

Il potere disciplinare di sospendere l'attività imprenditoriale è esteso anche al personale ispettivo delle Asl - I tesserini di riconoscimento devono essere plastificati per resistere all'aperto.

di attività, ma poteva risultare utile l'esplicitazione di lavoro dell'impresa familiare.

Il testo dell'articolo 6 pone già dei problemi interpretativi in quanto si riferisce esclusivamente alla fattispecie dell'appalto e subappalto e non anche alle altre ipotesi di utilizzo di personale esterno.

L'interpretazione della normativa tenderebbe ad escludere dal predetto obbligo (in quanto non contemplato nel citato articolo 6) i fornitori che accedono al cantiere, anche se sul punto è auspicabile un pronto chiarimento da parte del Mi-



C.R.I.D.A. S.N.C.

di Damonte Bartolomeo e figli

CARPENTERIA FERRO - LAVORAZIONE ACCIAIO INOX E
METALLI - COPERTURE TETTI IN RAME - SCALE PER INTERNI
A DISEGNO - PORTONI AD ANTE CON RACCOLTA LATERALE

**Taglio e piegatura lamiera
sino a 4 m con spessore sino a 6 mm**

VIA CESARE FESTA N. 35 - 16011 ARENZANO (GENOVA)
TEL. 010 911 09 51 - FAX 010 911 32 58

SICUREZZA, STRETTA SUGLI APPALTI

nistero del Lavoro. Gli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possono effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.

Degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza.

Gli organismi paritetici possono chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza di disporre l'effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni.

Come contemplato dall'art. 20 del D.Lgs. n. 626/1994 gli organismi paritetici territoriali sono chiamati a svolgere due rilevanti funzioni: quella di promozione e orientamento di iniziative formative e quella di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, come precisato dai contratti collettivi di lavoro.

Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamen-

to di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

LA SICUREZZA NON SI CONTRATTA

In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.

A decorrere dal 2008, ai datori di lavoro e' concesso per il biennio 2008-2009, in via sperimentale, entro un limite

GRAPHNET

Graphic & Networking

Il tuo IT è il tuo business. AutodesK è con te.

**Prova le nuove
soluzioni Autodesk**



AutoCAD 2008

AutoCAD Architecture 2008

AutoCAD Revit Architecture Suite

Informati sul ciclo di incontri gratuiti
organizzati da Graphnet
sul sito www.graphnet.it
o chiamando il n. 019-6186144

Autodesk
Value Added Reseller



Graphnet S.r.l. Via N. Sauro 68 17027 Pietra Ligure (SV)

Tel 019 6186144 Fax 019 618011

Per maggiori informazioni potete visitare il sito web: www.graphnet.it

di spesa pari a 20 milioni di euro annui, un credito d'imposta nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti, ai soli fini del beneficio di cui al presente comma, i criteri e le modalità della certificazione della formazione. Il ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, ogni anno, uno o più decreti per determinare il riparto delle risorse tra i beneficiari. Il

credito d'imposta può essere fruito nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della disciplina dei minimi di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

Rammentiamo inoltre, in materia di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, che il D.Lgs. 626/94 precisa, all'art. 23 :

«1) La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dall'unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.

«2) Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla vigente legislazione all'Ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche dall'Ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

LE COMPETENZE SPECIALI

«3) Il decreto di cui al secondo comma è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

«4) Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del ministro competente.

«L'amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi

istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie».

Le previsioni relative alla "riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio", amministrativo e penale, figurano tra i punti qualificanti ed innovativi della delega (in

Confermata la competenza di Asl e Vigili del fuoco per la vigilanza sui luoghi di lavoro - Quintuplicate le sanzioni per le violazioni su lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza.

materia la legge Finanziaria 2007, art. 1, commi 1177/1179, ha quintuplicato gli importi delle sanzioni amministrative previste per violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999, ad eccezione di quelli relativi alla violazione derivante dalla omessa istituzione o esibizione dei libri matricola e paga).

L'INVITO AD ADEMPIERE

Si dovrà innanzitutto tener conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, nonché della natura sostanziale o formale della violazione.

Nello specifico si prevede "la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio...confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758", basato sul principio del c.d. "invito ad adempiere", nonché la determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda solo nei casi in cui le infrazioni ledano "interessi generali dell'ordinamento", individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge n. 689/1981, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, stabilendosi limiti massimi di sanzione a seconda della tipologia di infrazione.

Sempre in materia di sanzioni, merita di essere segnalata l'estensione (con efficacia immediata) delle norme del Dlgs n. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) alle ipotesi di violazioni di legge che comportano l'omicidio colposo o le lesioni gravi colpose; questa estensione pare opportuna, in quanto gli illeciti che comportano eventi come la morte o le lesioni gravi non possono essere considerati meno gravi degli illeciti di carattere societario o finanziario.

La legge in esame è solo il primo passo verso una completa rivisitazione della normativa in materia; infatti il governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

È nostra intenzione, comunque, seguire l'argomento e informare tempestivamente i nostri colleghi di ogni novità in materia.

Augusto M. Isola